



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Città metropolitana di Milano

***Regolamento per la gestione
del servizio di Polizia Mortuaria***

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1 - Oggetto.....	5
Art 2 - Competenze	5
Art 3 - Responsabilità	5
Art 4 - Disposizioni generali.....	5
Art 5 - Tariffe	5
Art 6 - Servizi gratuite ed agevolazioni.....	6
Art 7 – Accesso ed atti per il pubblico	6

TITOLO II – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI

Art 8 - Adempimenti conseguenti al decesso.....	7
Art 9 - Periodo e deposito di osservazione.....	7
Art 10 - Trattamento sui cadaveri e deposito della salma nei feretri	7
Art 11 - Attività funebre	7

TITOLO II – TRASPORTI FUNEBRI

Art 12 - Trasporto funebre.....	8
Art 13 - Trasporto da e per altri Comuni per inumazione, tumulazione e cremazione	9
Art 14 - Trasporto all'interno del Comune e trasporto all'interno del cimitero.....	9
Art 15 - Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali	9
Art 16 - Trasporto di salme, ossa, ceneri e resti mortali da e per l'estero	9
Art 17 - Servizio funebre	9
Art 18 - Caratteristiche delle casse funebri.....	10
Art 19 - Riti religiosi	10
Art 20 - Trasporto in luogo diverso dal cimitero	10

TITOLO IV – CIMITERI

Art 21 - Ammissione nel cimitero	10
Art 22 - Modalità di assegnazione	11
Art 23 - Nati morti, feti, prodotti abortivi o del concepimento (campo dei bambini)	11
Art 24 - Tumulazione, previa cremazione, degli animali da affezione.....	11

TITOLO V - INUMAZIONI, TUMULAZIONE, ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art 25 - Tipi di sepoltura	12
Art 26 - Cremazione.....	12
Art 27 - Affidamento urna cineraria	13
Art 28 - Dispersione delle ceneri.....	13
Art 29 - Ossario e cinerario comune.....	14
Art 30 - Esumazioni ed estumulazioni.....	14

TITOLO VI – CONCESSIONI PER SEPOLTURE PRIVATE

Art 31 - Concessione diritto d'uso di manufatto ed aree	15
Art 32 - Spazi tumulativi individuali, diritto d'uso	15
Art 33 - Diritto d'uso di aree per famiglie e collettività	15
Art 34 - Decorrenza e validità delle concessioni	17
Art 35 - Decadenza e revoca.....	17
Art 36 - Rinuncia al diritto di sepoltura.....	18
Art 37 - Estinzione.....	18
Art 38 - Collocamento salme, resti o ceneri in sepolture estinte, decadute, rinunciate o revocate.....	18
Art 39 - Destinazione delle sepolture collettive di pregio artistico e storico.....	18
Art 40 - Rientro in possesso di sepolture collettive da parte del Comune	18

TITOLO VII – NORME TECNICHE

Art 41 - Epigrafi ed ornamenti sulle tombe	18
Art 42 - Inumazioni in campo comune	19
Art 43 - Cassettine resti ossei o ceneri.....	19

Art 44 - Trasferimento di monumenti o segni funebri da uno o dall'altra sepoltura	19
Art 45 - Manutenzione delle sepolture	19
Art 46 - Recupero di piante, foto, oggetti o segni funebri posti sulle sepolture	20

TITOLO VIII – POLIZIA DEI CIMITERI

Art 47 - Orari di apertura dei cimiteri.....	20
Art 48 - Albo ed atti esposti al pubblico.....	20
Art 49 - Circolazione veicolare e divieti particolari	21
Art 50 - Regole comportamentali	21
Art 51 - Obblighi per il personale dei cimiteri e degli uffici dei servizi funebri.....	21
Art 52 - Lavori nei cimiteri.....	22
Art 53 - Ditte ammesse a lavorare nei cimiteri.....	22
Art 54 - Attività commerciali o pubblicitarie	23

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art 55 – Norme transitorie.....	23
Art 56 – Sanzioni amministrative.....	23
Art 57 – Variazioni anagrafiche	24
Art 58 – Responsabilità Servizio di Polizia Mortuaria.....	24

<i>Allegato A</i>	25
-------------------------	----

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni in materia contenute nel Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nella L.R. Lombardia 30.12.2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e nel Regolamento Regionale 14.06.2022 n. 4 (regolamento di attuazione del Titolo VI bis della predetta L.R.) ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 2 – COMPETENZE

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo, e dei Responsabili di Servizio, ai sensi del successivo art.58.
2. L'ordine e la vigilanza in materia spettano al Comune, che si avvale dell'Ats competente per territorio per gli aspetti igienico sanitari.
3. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, coinvolgendo la Agenzia per la tutela della salute (Ats) per quanto concerne il supporto tecnico professionale.

Art. 3 - RESPONSABILITA'

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4 – DISPOSIZIONI GENERALI

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 29.

Art. 5 – TARIFFE

1. Tutti i servizi, le concessioni o le forniture erogate ed erogabili sono da ritenersi servizi onerosi a domanda individuale, soggetti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Le tipologie delle tariffe, i cui importi sono stabiliti con delibera, sono le seguenti:
 - Concessione di area per sepoltura (loculi ipogei)
 - Concessione area per costruzione cappella di famiglia al metro quadro
 - Concessione diritto d'uso per sepolture individuale (loculi ipogei ed epigei)
 - Concessione diritto d'uso per sepoltura resti e/o ceneri (cellette ossario)
 - Concessione diritto di collocamento di resti mortali e/o ceneri in loculi, cellette ossario e aree per sepoltura individuali
 - Operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie)
 - Dispersione ceneri nel giardino delle rimembranze

- Deposito resti nell'ossario comunale
 - Dispersione delle ceneri nel cinerario comunale
 - Fornitura e posa cassoni, inferiori e superiori con vestibolo
 - Raccolta resti in cassetta zinco
 - Demolizione bara, raccolta indumenti e smaltimento
 - Concessione diritto d'uso per tumulazione, previa cremazione, degli animali di affezione in area separata.
3. Le tariffe comunali sono rivalutate annualmente dall'Amministrazione Comunale tenendo conto del costo dei relativi servizi.
 4. Il pagamento delle tariffe deve avvenire entro 10 giorni dalla data dell'avviso del pagamento solo nel caso di richiesta di servizi che si verifichino contemporaneamente alle esequie del defunto. In caso di operazioni programmate il pagamento deve avvenire prima del servizio da svolgere.

Art. 6 – SERVIZI GRATUITI ED AGEVOLAZIONI

1. Sono gratuiti, e posti in carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico individuati dal DPR n.285/90. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma, senza necessità di modifica espressa.
2. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché, venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.
3. Possono essere erogati gratuitamente i seguenti servizi:
 - Servizio funebre
 - Tumulazione in tombe private già assegnate al defunto
 - Cremazione (se richiesta ed autorizzata)
 - Versamento delle ceneri nel cinerario comunale in caso di disinteresse dei familiari o mancanza di aventi titolo.
 - Deposito dei resti mortali nell'ossario comune in caso di disinteresse dei familiari o mancanza di aventi titolo a seguito di esumazione/esumulazione del defunto.
4. Le condizioni di gratuità che ammettono il trasferimento dell'onore delle operazioni in capo al Comune sono:
 - L'indigenza
 - L'appartenenza al defunto a famiglia bisognosa
 - Defunti per i quali non sia stata avanzata la richiesta di servizio funebre e per i quali non risultino essere parenti e/o affini entro il secondo grado o, se esistenti, versino nelle condizioni nelle condizioni di cui sopra.
5. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla base di comunicazioni e documentazioni formali.

Art. 7 – ACCESSO ED ATTI PER IL PUBBLICO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico ed i servizi cimiteriali sono erogati secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed in base alle norme specificate nel titolo VI del presente regolamento.
2. Sono tenuti a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero su apposita bacheca:
 - l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - copia del presente regolamento;
 - l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno (allorché individuati);
 - l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno (allorché individuate);
 - l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione (allorché individuate);
 - ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO II –ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI

Art. 8 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO

1. Per le dichiarazioni di morte, le autorizzazioni alla sepoltura e alla cremazione si rimanda all'ordinamento dello Stato Civile e alla vigente normativa in materia.
2. Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione dei relativi atti anche tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 9 - PERIODO E DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

1. I cadaveri non possono essere seppelliti né sottoposti a trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse 24 (ventiquattro) ore dal decesso, salvo i casi previsti dalla vigente normativa.
2. Il periodo di osservazione delle salme può svolgersi nei seguenti luoghi:
 - Nell'abitazione del defunto o dei familiari in cui è avvenuto il decesso, salvo che l'Ats ne abbia certificato l'inidoneità.
 - Nella casa funeraria.
 - Nell'obitorio o nel deposito di osservazione del Comune.
3. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici secondo convenzione ai sensi del D.P.R. n. 285/1990. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Art. 10 – TRATTAMENTO SUI CADAVERI E DISPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

Si rimanda alle disposizioni del DPR 285/1990 e ss mm ii e della Legge Regionale 33/2009 e ss.mm.ii. per la disciplina dei seguenti argomenti

- trattamenti sul cadavere;
- deposizione della salma nel feretro;
- verifica e chiusura feretri
- caratteristiche dei feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.

Art. 11 – ATTIVITA' FUNEBRE

1. L'esercizio dell'attività funebre, nonché del trasporto funebre e la realizzazione e gestione delle strutture del commiato e delle case funerarie, sono svolte in applicazione e nel rispetto delle disposizioni delle norme regionali, statali e dell'Unione Europea vigenti.
2. L'attività funebre può essere esercitata previo rilascio della prescritta autorizzazione da parte del Comune ove ha sede l'esercizio dell'attività. L'autorizzazione è comprensiva di quelle previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia di affari e abilitata altresì al trasporto funebre. I soggetti autorizzati devono garantire la continuità ed il corretto svolgimento del trasporto funebre.
3. L'attività funebre è disciplinata dall'art. 74 della Legge Regionale n. 33/2009 e dagli artt. 2-3-4-5-6 del Regolamento Regionale n. 4/2022.
4. Sarà istituito un apposito registro nel quale saranno iscritti i soggetti esercenti l'attività funebre autorizzati al trasporto di salme e di cadaveri sul territorio comunale.
5. Gli esercenti l'attività funebre non aventi la sede nel territorio comunale, ma autorizzati all'esercizio dell'attività da un'altra Amministrazione Comunale della Regione Lombardia, che intendono esercitare la propria attività nel Comune di Boffalora Sopra Ticino, devono produrre la loro autorizzazione e la documentazione necessaria affinché l'Amministrazione Comunale possa esperire i necessari controlli. Tali soggetti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento. Tutti i soggetti esercenti l'attività funebre aventi la sede nel territorio comunale autorizzata dal Comune di Boffalora Sopra Ticino, dovranno effettuare, secondo il criterio di turnazione:
 - a) Il servizio obbligatorio di attività a carico dell'Ente di cui all'art. 3 comma 2 lettere a) ed e) nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - b) Il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in

luogo pubblico.

Qualora sul territorio comunale sia presente un solo soggetto esercente l'attività funebre questi dovrà effettuare i servizi descritti ai suddetti punti a) e b). I corrispettivi per i servizi di cui alle lett. a) e b) saranno stabiliti dalla Giunta Comunale e saranno disciplinati in apposite convenzioni con le imprese funebri locali. In caso di assenza di operatori sul territorio il Comune provvederà ad assegnare tali servizi mediante trattativa nei modi previsti dalla Legge.

TITOLO III - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 – TRASPORTO FUNEBRE

1. Nessun cadavere può essere trasportato, salvo quanto previsto dall'art. 17 del D.P.R. n. 285/1990 e successive modificazioni e quindi sepolto, se non chiuso in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.
2. Il trasporto funebre, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto n. 773/1931 e successive modificazioni, comprende: - Il prelievo della salma o del cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio; - Il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgeranno le esequie o riti di commiato e celebrazione, nelle forme scelte dai familiari se non già comunque indicate in vita dal defunto; - La relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso; - Il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale ed è svolto dai soggetti debitamente autorizzati. È competenza del Sindaco, attraverso apposito atto, disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a: - Orari di svolgimento dei servizi; - Orari di arrivo ai cimiteri; - Giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto delle opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per più di due giorni consecutivi; - Viabilità dei veicoli interessati ai trasporti; - Percorsi consentiti. È facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città, nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione dei servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.
3. Il trasporto di salma ha luogo sotto la diretta responsabilità giuridica e penale, come incaricato di pubblico servizio, del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre: - Su richiesta dei familiari, previa attestazione del medico curante o appartenente al S.S.N.; - Su disposizione dell'autorità giudiziaria. Il trasporto salma deve avvenire in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea autotombina sulla quale devono essere adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma dall'esterno.
4. Il servizio di trasporto funebre, effettuato sotto la diretta responsabilità giuridica, civile e penale del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre, deve essere svolto con almeno n. 4 operatori o necrofori. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi il collocamento nella bara, dopo l'accertamento di morte, il prelievo, la chiusura e il trasferimento del feretro, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, della cremazione o dell'obitorio.
5. Il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre, nella sua veste di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p. e successive modificazioni, deve assolvere a tutte le disposizioni previste in materia di normativa vigente e, in particolare, deve:
 - a) Per il trasporto di salma:
 - Compilare e sottoscrivere il modulo regionale approvato con decreto della Direzione Regionale competente in materia di sanità ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Regionale n. 4/2022 "Modulo per il trasporto di salma";
 - Consegnare la salma al responsabile della struttura ricevente;
 - b) Per il trasporto di cadavere:
 - Compilare e sottoscrivere il modulo regionale approvato con decreto della Direzione Regionale competente in materia di sanità ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Regionale n. 4/2022 "Modulo di chiusura feretro per trasporto di cadavere";
 - Apporre il proprio sigillo sulla cassa;
 - Consegnare il feretro al responsabile incaricato del ricevimento.

Art. 13 – TRASPORTO DA E PER ALTRI COMUNI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE O CREMAZIONE

1. Il trasporto del feretro in cimitero di altro comune è autorizzato dal Sindaco del Comune, o suo delegato, ove è avvenuto il decesso o comunque competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni, a seguito di domanda degli interessati.
2. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o tumulazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile o dall'autorizzazione alla cremazione.
3. All'autorizzazione è allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'art. 24 del D.P.R. n. 285/1990 e successive modificazioni.
4. I feretri provenienti da altri comuni o dall'estero devono, di norma, essere trasportati al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla tipologia di sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo apposto sul cofano. È tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito funebre di commemorazione o di commiato, con prosecuzione diretta per il cimitero o, eventualmente, altro Comune.
5. Per evitare disagi (come per esempio l'arrivo di feretri oltre l'orario di chiusura del cimitero), gli arrivi dovranno essere preventivamente concordati con il servizio comunale competente

Art. 14 – TRASPORTO ALL'INTERNO DEL COMUNE E TRASPORTO INTERNO AL CIMITERO

1. Il trasporto funebre nell'ambito del Comune, anche in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco del Comune, o suo delegato, a seguito di domanda degli interessati.
2. Il trasporto interno al cimitero è da intendersi mero trasferimento di spoglie mortali ed è eseguito a cura del Comune con propri mezzi e personale o tramite affidamento ad imprese autorizzate. Si riserva altresì di eseguire, con propri mezzi e personale o tramite affidamento ad imprese autorizzate da parte del Comune o dei familiari, il trasporto di cadaveri o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi tra cimitero e crematorio, tra cimitero e obitorio.

Art. 15 – TRASPORTO DI OSSA, CENERI E RESTI MORTALI

1. Il trasporto, sia nel territorio comunale che fuori di esso, di cassetine ossario e di urne cinerarie deve essere autorizzato dal Sindaco del Comune di sepoltura, o da suo delegato.
2. Il trasporto di resti mortali, sia nel territorio comunale che fuori di esso, deve essere autorizzato dal Sindaco del Comune di sepoltura, o da suo delegato, e deve essere effettuato da qualunque soggetto incaricato allo scopo ed in possesso dell'autorizzazione comunale.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri e di ossa umane.

Art. 16 – TRASPORTO DI SALME, OSSA, CENERI E RESTI MORTALI DA E PER L'ESTERO

1. Il trasporto di salme da e per altro Stato ha diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937 o di Stati non aderenti a tale Convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/1990, nel secondo caso le prescrizioni di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso decreto.

Art. 17 – SERVIZIO FUNEBRE

1. Il Comune assolve il servizio funebre comprendente il trasporto funebre, la fornitura di cassa, cofano di fiori, la fornitura ed affissione degli avvisi di decesso, che parte dal posto in cui è collocato il cadavere e giunge al luogo di sepoltura solo nei casi di disinteresse dei familiari e/o aventi titolo e di indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa. La condizione di indigenza e l'appartenenza a famiglia bisognosa dovrà essere determinata come specificato nell'art. 5 comma 4 del presente Regolamento.
2. Nel caso di disinteresse da parte di familiari e/o aventi titolo si dovrà ricercare eventuali parenti fino al 2° grado per procedere, nelle forme di legge, al recupero degli oneri sostenuti per il servizio funebre e per le spese di sepoltura.
3. Il feretro può sostare in Chiesa o nei Templi o nelle Sale per le Commemorazioni Civili per la mera durata dell'ordinaria cerimonia. Terminata la funzione, il trasporto funebre si dirige direttamente al Cimitero assegnato per il percorso più breve.

4. Non sono ammesse soste lungo il percorso, salvo preventiva autorizzazione in caso di particolari cerimonie od onoranze e per giustificati motivi.
5. Il disbrigo delle pratiche per l'espletamento del servizio funebre presso gli uffici comunali può essere svolto da uno dei congiunti, da persona convivente con il defunto, da persona informata del decesso o da impresa di onoranze funebri munita di regolare delega. Gli stessi possono richiedere, al momento di fissare il trasporto, che lo svolgimento del servizio funebre avvenga con il corteo, previa comunicazione ed autorizzazione della Polizia Locale, cui compete la gestione della viabilità e sicurezza stradale su tutto il territorio cittadino. Il soggetto esercente l'attività funebre, in quanto autorizzato al trasporto, ha la responsabilità che il corteo si svolga con ordine e decoro.
6. Il Comune, d'intesa ove il caso, con le autorità religiose o militari, determina l'ordine delle rappresentanze in particolari casi di considerevole concorso di persone.
7. Nei casi in cui per l'angustia delle scale o dei pianerottoli, il trasporto del feretro a piano terreno appaia particolarmente difficoltoso, è data facoltà al soggetto esercente l'attività funebre, di disporre la composizione del cadavere nella cassa a piano terreno. Tale composizione dovrà avvenire adottando quelle cautele che l'igiene e la delicatezza della operazione esigono.

Art. 18 – CARATTERISTICHE DELLE CASSE FUNEBRI

1. Nessun cadavere può essere trasportato, salvo quanto previsto dall'art. 17 del D.P.R. n. 285/1990 e successive modificazioni, e quindi sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.
2. Ogni feretro deve recare infissa una targhetta di materiale inossidabile e non alterabile recante l'indicazione del nome, cognome, data di nascita, data di morte del defunto e il nome o il marchio del soggetto autorizzato al trasporto funebre.

Art. 19 – RITI RELIGIOSI

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 20 – TRASPORTO IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio a seguito di domanda degli interessati e con le modalità di cui all'art. 28 del Regolamento regionale 4/2022.

TITOLO IV- CIMITERI

Art. 21 – AMMISSIONE NEL CIMITERO

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e inumate nel campo comune, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a. le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - b. le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
2. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e tumulate negli impianti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a. le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - b. le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - c. le salme delle persone non residenti che abbiano il coniuge/unito civilmente non legalmente separato o parenti entro il 2° grado residenti;
 - d. indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 - e. i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/90 in relazione alla disciplina esplicitata dall'art. 24

- f. i resti mortali e le ceneri delle persone nei casi sopra indicati: possono accedere anche coloro che abbiamo coniuge/unito civilmente non legalmente separato o parenti entro il 1° già sepolti nel cimitero con riferimento a posizione già concessionata.

Nel casi di cui alle lettere b. e c. e f. (se ricorrono le condizioni espresse nei casi b. e c.), la tariffa è raddoppiata.

3. Al di fuori dei casi sopraelencati il Responsabile del servizio di Polizia mortuaria può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di salme, ceneri, o resti su richiesta motivata di un parente del defunto e comunque in per un numero non superiore a due all'anno.

Art. 22 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. I complessi di sepoltura sono articolati in campi, costruzioni o pareti. Loculi e cellette, all'interno degli scomparti, sono ordinati per file. L'assegnazione dei manufatti di nuova costruzione avviene in ordine progressivo fino a saturazione della campata o del campo.
2. Nel caso vi sia una grave e documentata disabilità motoria tra i membri della famiglia della persona defunta (entro il primo grado di parentela) da non permettere di visitare agevolmente la sepoltura, gli uffici possono assegnare un manufatto raggiungibile dal piano strada.
3. Tombe a terra, loculi e cellette occasionalmente disponibili nei complessi di sepoltura già popolati (in seguito ad operazioni di traslazione o estumulazione di altre persone defunte), possono essere riassegnati su richiesta.

Art. 23 – NATI MORTI, FETI E PRODOTTI ABORTIVI O DEL CONCEPIMENTO (CAMPO DEI BAMBINI)

1. Nel campo dei bambini, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione i nati morti, feti e prodotti abortivi o del concepimento, nell'accezione di cui alla vigente normativa, in cui vi sia/siano:
 - Almeno un genitore sia residente nel Comune o almeno un genitore sia già sepolto nel cimitero comunale
 - I fratelli e sorelle residenti o già sepolti nel cimitero comunale
2. Il diritto d'uso per la sepoltura dei nati morti, feti e prodotti abortivi o del concepimento è subordinato al pagamento della relativa tariffa e al pagamento anche dei costi e dei diritti della relativa operazione cimiteriale ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 24 – TUMULAZIONE, PREVIA CREMAZIONE, DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE

1. Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri degli animali d'affezione possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto oppure in area separata appositamente dedicata. La presenza dell'animale dovrà essere riportata nei registri cimiteriali.
2. La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare all'Ufficio competente.
3. Gli animali che possono beneficiare della sepoltura di cui ai commi precedenti sono quelli appartenenti alle specie zoofile domestiche, comunemente classificati come animali di affezione ai sensi del Regolamento Europeo n. 998/2003.
4. Sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni.
5. Nei loculi epigei o ipogei potranno essere tumulate fino ad un massimo di n. 2 urne ai sensi dell'art. 32 comma 4 del presente Regolamento – o in ogni caso fino al raggiungimento massimo dello spazio a disposizione - contenenti ceneri degli animali d'affezione; nelle cellette ossario potranno essere tumulate fino ad un massimo complessivo di n. 2 urne ai sensi dell'art. 32 comma 5 del presente Regolamento – dove la capienza lo permette.
6. Resta ferma la scadenza originaria della concessione del manufatto in cui sono tumulate le ceneri dell'animale d'affezione.
7. A garanzia del divieto di promiscuità coi resti umani, alla scadenza della concessione del loculo e/o tomba di famiglia le ceneri dell'animale di affezione non potranno essere tumulate nell'ossario/cinerario comune.

Potranno quindi essere:

- a) Affidate all'erede che aveva presentato richiesta o agli eredi di quest'ultimo;

- b) Smaltite secondo la normativa vigente a cura dell'erede del defunto che aveva presentato richiesta o degli eredi di quest'ultimo.
- 8. Il diritto d'uso per la tumulazione delle ceneri degli animali d'affezione è subordinata al pagamento della relativa tariffa stabilita con deliberazione di Giunta Comunale ai sensi dall'art. 2 del presente Regolamento vigente al momento della richiesta.
- 9. Se la tumulazione delle ceneri degli animali d'affezione avviene in un momento successivo a quella della tumulazione del defunto, dovranno essere pagati anche i costi e dei diritti della relativa operazione cimiteriale ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.
- 10. Non è possibile la tumulazione delle ceneri degli animali d'affezione in loculo o tomba di famiglia non ancora occupati.

TITOLO V – INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 25 – TIPI DI SEPOLTURA

1. L'inumazione e la tumulazione sono **servizi pubblici onerosi**. Sono altresì servizi pubblici onerosi l'esumazione e l'estumulazione.
2. Tipi di sepoltura:
 - a. Inumazione in campo comune, riservata ai solo residenti e persone decedute nel territorio comunale, per 10 (dieci) anni.
 - b. Reinumazione nei campi indecomposti, a seguito di esumazione ordinaria o straordinaria, qualora la salma risulti non mineralizzata, per un periodo non inferiore a 2 (due) anni qualora gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi/conservativi vengano trattati con sostanze biodegradanti o per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni in caso contrario;
 - c. Tumulazione in loculi epigei (esterni) costruiti dal Comune e concessi a pagamento;
 - d. Tumulazione in loculi in tombe ipogee in campi costruiti dal Comune e concessi a pagamento;
 - e. Tumulazione in ossari/cinerari (cellette) per resti mortali e ceneri;
 - f. Conferimento in ossario e cinerario comune per resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione;
 - g. Dispersione delle ceneri nel Giardino delle Rimembranze;
 - h. Inumazione nel campo dei bambini per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni.
3. Il Comune esegue e stabilisce le modalità di esecuzione delle operazioni mortuarie all'interno dei cimiteri, curandone in via esclusiva la relativa registrazione.
4. Il Comune può riservarsi di eseguire servizi ed attività, accessorie o correlate alle operazioni mortuarie, da svolgersi all'interno dei cimiteri o dell'obitorio comunale.
5. La Giunta Comunale stabilisce annualmente gli importi delle tariffe di tali servizi ed attività ai sensi dell'art.4 del presente Regolamento.

Art. 26 – CREMAZIONE

1. La cremazione di cadavere è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari secondo le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della Legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). La manifestazione di volontà deve essere resa in forma scritta ed inserita nell'istanza di cremazione.
2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito il certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti l'accertamento di morte e sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Nel caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall' ATS territorialmente competente nella quale si trova la struttura sanitaria che ha operato l'amputazione.
3. Le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria. L'urna deve essere sigillata e contenere le ceneri di un solo cadavere. All'esterno dell'urna deve esserci l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

Art. 27 – AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA

1. È consentito l'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare che ne ha fatto richiesta individuato fra gli aventi titolo a comprovare o attestare la volontà del defunto di procedere alla cremazione. La relativa autorizzazione è rilasciata:
 - Dal Comune in cui è avvenuto il decesso;
 - Dal Comune che ha autorizzato la cremazione postuma e/o di resti mortali;
 - Dal Comune ove sono già tumulate le ceneri di cui si chiede l'affidamento, ove non coincidente con il Comune di decesso.
2. Deve essere sottoscritto un documento nel quale l'affidatario dichiara il luogo della destinazione finale delle ceneri. Tale documento accompagna le fasi di trasporto delle ceneri e deve essere conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria in affidamento è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.
3. La variazione di residenza comporta la comunicazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria.
4. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri è tenuto a conferire le ceneri al cinerario comune o a richiederne la tumulazione qualora non venga richiesto l'affidamento da parte di altro familiare.
5. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione
 - a. per affidamenti di urne autorizzati:
 - Dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;
 - Dei dati identificativi del defunto;
 - Per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza:
 - Dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
 - b. Per i recessi dall'affidamento:
 - Dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso

Art. 28 – DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto espressa sia in forma orale che scritta, dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dalla L. n. 130/2001 art. 3 o nel cinerario comune e può essere fatta dai soggetti indicati nell'art. 3 della L. n. 130/2001. Ove il defunto, pur avendo manifestato la volontà alla dispersione delle ceneri, non abbia indicato il luogo, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento Regionale n. 4/2022, ovvero nel luogo indicato dai familiari o nell'area a ciò appositamente destinata all'interno del cimitero (Giardino delle Rimembranze).
2. È consentita la dispersione nelle aree private presenti nel territorio comunale previste dall'art. 3, comma 1, lettera c) della Legge n. 130/2001. Per area privata si intende uno spazio delimitato di terreno, con esclusione di canali, fossi, fontanili e sorgenti d'acqua in genere, previa dichiarazione scritta del proprietario del terreno.
3. Di ogni dispersione viene tenuta traccia per mezzo di preliminare comunicazione formale da parte degli aventi diritto con l'indicazione:
 - Dei dati anagrafici dell'esecutore della dispersione;
 - Dei dati identificativi del defunto;
 - Data e luogo dove avverrà la dispersione.
4. L'affidamento dell'urna cineraria non costituisce in alcun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di una sepoltura privata.
5. Per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione e alla dispersione delle ceneri e per l'affidamento dell'urna cineraria si utilizza la modulistica approvata con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità.

Art. 29 – OSSARIO E CINERARIO COMUNE

1. L'ossario comune è il manufatto dove accogliere e conservare, di norma, i resti ossei indistinti dei defunti per i quali i familiari, o gli aventi titolo, non abbiano richiesto diversa destinazione. La sua collocazione è individuata nei loculi sotterranei non occupati.
2. Il cinerario comune è il manufatto dove accogliere e conservare in maniera indistinta le ceneri, per espressa volontà in vita del defunto o per coloro i quali i familiari, o gli aventi titolo, non abbiano diversamente provveduto. La sua collocazione è individuata nei loculi sotterranei non occupati.

Art. 30 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. Le esumazioni ed estumulazioni sono disciplinate ai sensi del DPR n.285/90 Capo XVII.
2. Le **esumazioni ordinarie** si effettueranno, una volta decorso il termine di inumazione, secondo una programmazione stabilita dal Responsabile dei Servizi cimiteriali. Non avranno luogo nei mesi di giugno, luglio ed agosto.
3. Le **estumulazioni ordinarie** verranno effettuate, quando siano trascorsi almeno 20 (venti) anni per i loculi stagni e 10 (dieci) anni per i loculi areati, alla scadenza del periodo di concessione a seguito di mancato rinnovo, per rinuncia o disinteresse da parte dei familiari e/o degli aventi titolo, delle sepolture individuali (loculi epigei e ipogei, cellette ossario/cinerario) o richiesta da parte dei familiari e/o degli aventi titolo prima della scadenza della concessione.
4. Le esumazioni/estumulazioni ordinarie saranno rese note alla cittadinanza mediante l'affissione di pubblici manifesti, per almeno 90 (novanta) giorni precedenti quelli delle operazioni cimiteriali, all'Albo Pretorio comunale, agli ingressi del cimitero cittadino, apponendo comunicazione sulle tombe interessate, negli spazi pubblici consentiti.
5. Le **esumazioni/estumulazioni straordinarie** verranno effettuate, ad eccezione di quelle disposte dall'attività giudiziaria, su richiesta dell'avente titolo o suo delegato, in ottemperanza alla vigente normativa e nei seguenti casi:
 - Per successiva tumulazione di salma, resti ossei/ceneri in tomba collettiva o individuale;
 - Per trasporto di salma, resti ossei/ceneri fuori Comune;
 - Per ristrutturazione di tomba di famiglia;
 - Per affidamento delle ceneri.
6. L'operatore, osservate le condizioni della cassa, farà in modo che la stessa venga trattata con le necessarie cautele igienico - sanitarie.
7. Esaminato il cadavere contenuto nella cassa, se questo non è completamente mineralizzato si procede alla sua reinumazione fino al completamento della mineralizzazione in apposito campo indecomposti, all'interno del campo comune, previo trasferimento dello stesso in apposita cassa. Stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno al momento dell'esumazione spetta agli operatori addetti. È possibile, qualora il cadavere non fosse completamente mineralizzato, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura indicata dai familiari o da coloro che ne sono delegati.
8. Nel caso in cui il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute vengono conferite nell'ossario comune, a meno che i familiari e/o gli aventi titolo abbiano richiesto specifica tipologia di sepoltura.
9. La irreperibilità anagrafica o la irreperibilità accertata degli aventi diritto viene dimostrata secondo le modalità degli artt. 140/143 del Codice di Procedura Civile. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione delle ossa o resti mortali, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.
10. Il Sindaco, o suo delegato, sentita l'ATS territorialmente competente, può disporre con specifico atto alla cremazione dei resti mortali dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni.
11. Gli oggetti posti nei feretri, ed eventualmente rinvenuti, se non richiesti dai familiari, saranno collocati nella cassettona contenente i resti ossei. Gli avanzi di indumenti e delle casse rinvenuti saranno smaltiti quali rifiuti speciali.
12. È proibito al pubblico di assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione. Possono rimanere presenti soltanto i parenti più prossimi dei defunti o gli incaricati delle famiglie.

TITOLO VI - CONCESSIONI PER SEPOLTURE PRIVATE

Art. 31 – CONCESSIONE DIRITTO D'USO DI MANUFATTO E AREE

1. Il Comune può costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture. Per tali casi sono determinate apposite tariffe che comprendono anche i costi di costruzione e di ammortamento sostenuti.
2. L'area o il manufatto viene concessa in diritto d'uso. L'acquisto, la posa, la rimozione, la manutenzione ordinaria del monumento sono a carico del privato.

Art. 32 – SPAZI TUMULATIVI INDIVIDUALI, DIRITTO D'USO

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie. Essi si distinguono in:
 - Loculi epigei, con durata ventennale;
 - Loculi in tombe ipogee, con durata ventennale;
 - Cellette: ossari/cinerari, con durata ventennale.
2. Per i loculi, ossari, cinerari, alla scadenza del termine di concessione originario è ammesso il rinnovo, per una sola volta e per un periodo non superiore alla durata della concessione originaria, previo pagamento delle tariffe vigenti al momento della richiesta di rinnovo.
3. I resti, le ceneri o gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi o conservativi dei defunti ubicati nelle sepolture, per le quali non sarà stato richiesto il rinnovo della concessione o sarà stata dichiarata la decadenza per inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione, saranno estumulati e conferiti negli ossari o cinerari comuni o inumate in appositi campi.
4. La concessione del **diritto d'uso di loculi** (epigei e ipogei) può essere concessa per le categorie di cui all'art.21 del presente Regolamento:
 - in ogni caso all'atto del decesso;
 - all'atto del decesso di uno dei coniugi.
5. Nei loculi (epigei e ipogei) è possibile rilasciare autorizzazione al fine di tumulare (posa resti) fino a n. 2 cassetine contenente resti e/o ceneri purché i defunti da tumulare nello stesso spazio individuale fossero stati legati in vita da rapporti di parentela, affinità o di particolari rapporti affettivi.
6. La concessione del **diritto d'uso delle cellette cinerarie/ossarie** può essere concessa:
 - In presenza delle ceneri di un defunto;
 - Esumazione, estumulazione o rinvenimento di resti, per i quali viene richiesta la cremazione;
 - I prodotti del concepimento, nell'accezione di cui alla vigente normativa, di cui almeno un genitore sia residente nel Comune;
 - Le parti anatomiche riconoscibili di persone residenti nel Comune, per i quali viene richiesta la cremazione.
 - Presenza di salme di neonati sempre che le dimensioni della bara lo permettano.
7. Nelle cellette ossario o cinerario, dove la capienza lo permette, è possibile rilasciare concessione al fine di tumulare fino a n. 2 cassetine contenenti una resti e l'altra ceneri oppure entrambi contenente ceneri e purché i defunti da tumulare nello stesso spazio individuale fossero stati legati in vita da rapporti di parentela, affinità o di particolari rapporti affettivi. Il numero di cassetine sopra menzionato può essere soggetto a una riduzione.

Art. 33 – DIRITTO D'USO DI AREE PER FAMIGLIE E COLLETTIVITA'

1. Il Comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 o ad enti morali, non aventi scopo di lucro, l'uso di aree per la realizzazione di sepoltura a sistema di tumulazione ed inumazione per famiglie e collettività.
2. Per le cappelle gentilizie devono essere concessi minimo 20 mq di terreno e devono contenere non meno di n. 8 loculi. L'area concessa comprende cm 0,50 di spazio laterale per la formazione del confine.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa. La concessione è regolata da apposito contratto che dovrà indicare:
 - l'identificazione, il numero dei posti;
 - la durata;
 - il concessionario o più concessionari;
 - i nominativi dei defunti destinati ad esservi collocati, se ritenuto utile dal concessionario;

- gli obblighi giuridici ed economici, assicurativi;
 - le condizioni di decadenza, revoca, cessazione.
4. Le aree sono assegnate a seguito di presentazione di richiesta redatta su apposito modulo predisposto dal Comune di Boffalora Sopra Ticino a coloro che risultino residenti nel comune alla data di presentazione della richiesta stessa sino al momento della stipula del contratto di concessione.
 5. Le aree, loculi, cellette non possono essere assegnate a coloro che hanno già ottenuto una concessione per la realizzazione di una cappella gentilizia, salvo rinuncia formale.
 6. Il diritto d'uso delle concessioni a persone fisiche è limitato alle realizzazioni di sepolcri di natura familiare per la sepoltura del concessionario/i. I parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia sono:
 - del coniuge o unito civilmente al concessionario/i;
 - degli ascendenti e dei discendenti in linea retta del concessionario/i;
 - dei parenti fino al sesto grado del concessionario/i;
 - degli affini sino al sesto grado del concessionario/i;
 - dei conviventi di fatto riconosciuti dalla Legge n.76/2016;
 7. Rimangono escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al concessionario/i in uno dei modi sopra esposti e che non siano comunque individuate dal concessionario mediante atto formale.
 8. Qualora vi siano più concessionari, questi possono regolare le rispettive quote di uso anche successivamente alla stipulazione della concessione, con atto scritto autenticato. Tale atto produce effetti nei confronti del Comune solo se comunicato per iscritto.
 9. I titolari del diritto ad essere seppelliti nel sepolcro familiare possono rinunziarvi con atto scritto. Ciò determina accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura. La rinuncia ha effetti nei confronti del Comune solo se comunicata per iscritto.
 10. La concessione non può essere oggetto di trasmissione ereditaria. Al decesso del concessionario i familiari divengono solo titolari degli obblighi nascenti dalla concessione ma non assumono la posizione del concessionario.
 11. Il sepolcro familiare diviene ereditario successivamente alla morte dell'ultimo dei soggetti appartenenti alla famiglia del concessionario.
 12. Il diritto d'uso delle sepolture collettive concesse ad associazioni od enti è riservato alla sepoltura di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione. L'accertamento di tale titolo si intende comprovato dalla presentazione, prima del rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura, di nulla osta da parte dell'associazione o ente.
 13. Le sepolture collettive concesse a persone fisiche devono recare visibile l'indicazione del cognome del concessionario e/o di altro cognome a sua scelta purché il cognome indicato sia quello di una persona avente diritto alla sepoltura nella tomba anzidetta.
 14. Le sepolture collettive concesse ad enti od associazioni devono recare visibile l'indicazione del nome del sodalizio.
 15. Le concessioni delle sepolture collettive sono a tempo determinato e la loro durata è di 70 (settanta) anni per le aree destinate a famiglia e 99 (novantanove) anni per aree destinate a collettività.
 16. Con la concessione il Comune conferisce alle persone fisiche, associazione od enti il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile per atto inter vivos o mortis causa, o comunque cedibile. Ogni atto contrario è improduttivo di effetti nei confronti dell'Amministrazione.
 17. Alla scadenza del termine di concessione originario, è ammesso il rinnovo, per una sola volta e per un periodo non superiore alla durata della concessione originaria previo pagamento delle tariffe vigenti al momento della richiesta.
 18. Il diritto d'uso della sepoltura collettiva è ammesso fino al completamento della capienza della medesima. I defunti ubicati in una sepoltura collettiva potranno essere estumulati per:
 - riduzione a resti;
 - cremazione;
 - affido o dispersione ceneri;
 - trasferimento in altro comune od in altra sepoltura ad esclusione di richieste di conferimento in ossario/cinerario comune.

19. Gli spazi tumulativi che siano stati liberati a seguito di operazioni cimiteriali di estumulazione potranno essere nuovamente occupati da aventi diritto.

Art. 34 – DECORRENZA E VALIDITA' DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni decorrono dalla data del pagamento del diritto concessorio. In caso di concessione rilasciata in presenza di defunto, la decorrenza è fissata alla data di sepoltura sia per la concessione riguardante il defunto sia per la concessione rilasciata al coniuge vivente, indipendentemente dalla data di stipulazione del contratto.
2. Le concessioni collegate ad una concessione già esistente hanno validità pari alla residua durata della concessione principale.
3. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento restano disciplinate dal relativo contratto di concessione.
4. Le concessioni a tempo indeterminato sono inammissibili. Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, l'eventuale perpetuità rimane salva. Tuttavia, qualunque modifica di una concessione perpetua determinerà la modifica della durata, dando origine ad una nuova concessione a tempo determinato, regolata con le modalità e scadenze previste nel presente Regolamento.

ART. 35 - DECADENZA E REVOCA

1. La concessione **decade** per:
 - mancato completamento dei lavori di realizzazione dei manufatti cimiteriali entro il termine di 3 (tre) anni dal rilascio della concessione, salvo eventuale proroga per causa di forza maggiore o difficoltà oggettive ed impreviste. Per completamento dei lavori si intende che il manufatto sia dichiarato agibile dal competente Ufficio Tecnico comunale secondo la normativa urbanistica vigente;
 - mancata presentazione dei progetti relativi alla costruzione della sepoltura, salvo eventuale proroga per cause di forza maggiore o difficoltà oggettive ed impreviste entro 1 (uno) anno dalla stipula del contratto di concessione;
 - inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture;
 - quando la sepoltura risulti in stato di abbandono;
 - mancata ricollocazione del monumento a seguito di asportazione dello stesso;
 - inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di concessione e/o dalla vigente normativa o da disposizioni dell'Amministrazione Comunale o del Responsabile del Settore;
 - difformità non sanabili delle opere rispetto alle autorizzazioni edilizie;
 - sepoltura di non aventi titolo;
 - rinuncia espressa del concessionario di posto non occupato o, in caso di suo decesso, degli eredi o aventi titolo;
 - mancata occupazione della sepoltura individuale perché la salma che vi era destinata viene sepolta altrove;
2. Pronunciata la decadenza, si disporrà la traslazione di feretro, resti, ceneri, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario e nel cinerario comune. Il monumento apposto sulla sepoltura può essere assegnato, previa apposita istanza da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decadenza, al concessionario o avente titolo. In caso contrario rimarrà a disposizione del Comune che potrà anche alienarlo o donarlo. Il corrispettivo di eventuali alienazioni sarà conferito in apposito fondo destinato ai funerali di cittadini non abbienti.
3. La concessione viene **revocata** quando ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. La concessione in essere viene revocata e viene concesso agli aventi diritto, l'uso, per il tempo residuo spettante secondo il termine della concessione di altra sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero o, se ciò non fosse possibile, nell'ambito di altro cimitero comunale. Rimangono a carico del Comune di Boffalora Sopra Ticino le spese per la traslazione dalla vecchia alla nuova tomba.
4. Della decisione di revoca sarà data notizia al concessionario ove noto, e, in difetto di conoscenza, si procederà alla pubblicazione all'Albo del Comune e del Cimitero per la durata di 90 (novanta) giorni, con indicazione del giorno fissato per la traslazione. Nel giorno fissato la traslazione avrà luogo anche senza la presenza del concessionario o parenti ed affini.

Art. 36 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SEPOLTURA

1. Il concessionario vivente e/o l'avente diritto vivente, gli eredi o aventi titolo possono rinunciare alla sepoltura, quando la sepoltura non è stata occupata da feretro, da cassette ossario o urne cinerarie. In tal caso la concessione decade e si ha diritto al rimborso del corrispettivo versato, dedotto il 10 % per ogni anno o frazione di anno trascorso dalla data di concessione, con esclusione delle somme pagate per diritti e spese.
2. È escluso il diritto di rimborso in caso di rinuncia al diritto di sepoltura per traslazione, ossia rinuncia di sepoltura occupata da feretro, da cassette ossario o urne cinerarie che vengono trasferite in altra sede all'interno o al di fuori del cimitero comunale.

Art. 37 – ESTINZIONE

Le concessioni si estinguono per:

- scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, salvo rinnovo;
- soppressione del cimitero;
- revoca della concessione;
- trascorsi vent'anni dalla morte dell'ultimo concessionario/avente diritto.

Art. 38 – COLLOCAMENTO SALME, RESTI O CENERI CONTENUTI IN SEPOLTURE ESTINTE, DECADUTE, RINUNCIATE O REVOCATE

Nei casi di estinzione, rinuncia, revoca, decadenza delle concessioni, ove non diversamente richiesto, le salme, resti o ceneri in esse contenute saranno collocati nei campi, ossari e cinerari comuni.

Art. 39 – DESTINAZIONE DELLE SEPOLTURE COLLETTIVE DI PREGIO ARTISTICO O STORICO

Le sepolture collettive di pregio artistico o storico dichiarate decadute, revocate, rinunciata o estinte possono essere nuovamente riconcesse. L'Amministrazione Comunale stabilisce le modalità di concessione del manufatto esistente nonché gli eventuali oneri, di tipo anche manutentivo o di restauro conservativo, da porsi in carico ai nuovi concessionari.

Art. 40 – RIENTRO IN POSSESSO DI SEPOLTURE COLLETTIVE DA PARTE DEL COMUNE

Nel caso di rinuncia o di abbandono di sepolture collettive il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno possesso del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

TITOLO VII – NORME TECNICHE

Art. 41 – EPIGRAFI ED ORNAMENTI SULLE TOMBE

1. Ogni sepoltura individuale deve essere contraddistinta da un cippo, lapide, o altro supporto costituiti da materiale resistente.
2. Con modalità durature e non facilmente alterabili, devono essere riportati l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto.
3. La posa di cippi, lapidi, monumenti è così determinata:
4. Lastre per loculi epigei e cellette sono forniti dal Comune di Boffalora Sopra Ticino sulle quali entro 2 (due) mesi della data di tumulazione dovranno essere riportati l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto;
5. Sui monumenti già esistenti entro 2 (due) mesi della data della di tumulazione dovranno essere riportati l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto;
6. La posa di monumenti, su loculi ipogei, non deve occupare uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione. I monumenti devono essere posti entro 6 (sei) mesi dalla data di tumulazione.
7. È consentito la posa epigrafe su tombe esistenti di ceneri in affidamento o disperse, previa indicazione della presenza della stessa ai Servizi Cimiteriali.
8. Per le prescrizioni tecniche relative ad epigrafi, ornamenti, fiori e altro materiale ornamentale si rimanda alle norme tecniche di attuazione "Nta" del vigente Piano Regolatore Cimiteriale e alle eventuali altre

indicazioni specifiche emanate dalla Giunta Comunale. Le norme dell'art 4 del "Nta" si applicano a tutti i campi ed alle tumulazioni ipogee ed epigee presenti nei vari settori cimiteriali.

9. La collocazione di nuovi monumenti sulle tombe ipogee e la modifica degli stessi è consentita previo rilascio di autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale. Specifica autorizzazione va richiesta anche per la collocazioni di epigrafi non recanti le semplici generalità anagrafiche e le rituali espressioni brevi.
10. È consentita l'applicazione sulle lapidi di dispositivi digitali (quali QR Code, chip NFC o tecnologie analoghe) che rimandino a memoriali o contenuti digitali dedicati al defunto. I contenuti digitali collegati dovranno rispettare il decoro e la dignità del defunto e del cimitero, ed essere privi di messaggi pubblicitari, contenuti offensivi o non conformi alle finalità commemorative.
11. Il concessionario della sepoltura è responsabile dei contenuti collegati al dispositivo digitale, che potranno essere rimossi su disposizione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria qualora risultassero non conformi alle presenti disposizioni.

Art. 42 – INUMAZIONI IN CAMPO COMUNE

1. Il cimitero è dotato di campo comune destinato alla sepoltura per inumazione. Le inumazioni hanno la durata di 10 (dieci) anni dal giorno del seppellimento.
2. A inumazione effettuata potrà essere posto un monumento come specificato dall'art. 4 delle norme tecniche di attuazione "Nta" del vigente Piano Regolatore Cimiteriale.

ART. 43 – CASSETTINE RESTI OSSEI O CENERI

Le dimensioni delle cassettrine devono rispettare le misure considerate standard dalle ditte specializzate nel settore. L'utilizzo di cassettrine di dimensioni particolarmente maggiori dello "standard" potrebbe comportare difficoltà di inserimento di tumulazione nella celletta. In questo caso gli aventi diritto provvederanno a destinare la tumulazione di resti in altra sepoltura idonea o a sostituire le cassettrine.

ART. 44 – TRASFERIMENTO DI MONUMENTI O SEGNI FUNEBRI DA UNA AD ALTRA SEPOLTURA

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, o suo delegato, può autorizzare il trasferimento di un monumento o di un segno funebre da una ad altra sepoltura quando si tratti di tombe ove sono inumate o tumulate salme di parenti od affini del defunto o del richiedente.

ART. 45 – MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

1. La manutenzione delle sepolture e di tutto ciò che vi è apposto a titolo ornamentale o commemorativo spetta ai concessionari o agli aventi titolo.
2. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per garantire la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza della sepoltura o dei visitatori del cimitero. Nessuna manutenzione o opera può essere eseguita sulle sepolture senza preventiva comunicazione e autorizzazione da parte degli uffici comunali competenti.
3. Le spese relative alle manutenzioni sono a carico dei concessionari o degli aventi titolo, i quali sono anche responsabili civilmente e/o penalmente di ogni danno occorso a persone o cose in ragione di eventuali carenze manutentive.
4. In caso di pericolo grave od imminente, nelle more degli interventi manutentivi su indicati, il Comune può, a propria cura e discrezione, provvedere a mettere in sicurezza la sepoltura, con diritto di riscossione coattiva ai sensi di legge delle spese sostenute in via anticipata. I costi saranno posti in carico al concessionario, a chi ha richiesto il funerale o la sepoltura, o ai parenti più prossimi del defunto, in solido.
5. Di norma, ove tecnicamente possibile, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si eseguono direttamente in cimitero senza asportazione di monumenti, parte di essi o segni funebri. Nel caso di impossibilità o per motivi di opportunità può esserne autorizzata l'asportazione temporanea dagli uffici comunali competenti.
6. All'atto della richiesta di asportazione dovrà essere indicata la data di effettuazione ed il termine perentorio entro cui verrà riportato in cimitero quanto asportato.

7. In caso di inosservanza del termine di riconsegna, salvo proroga concessa dagli uffici comunali per giustificati motivi, trascorsi inutilmente ulteriori 30 (trenta) giorni e dopo formale atto di diffida, la concessione potrà esser dichiarata decaduta.

ART. 46 – RECUPERO DI PIANTE, FOTO, OGGETTI O SEGNI FUNEBRI POSTI SULLE SEPOLTURE

1. Le piante, le foto, gli oggetti o i segni funebri posti sulle sepolture possono essere ritirati dai concessionari o dagli aventi titolo solo a seguito di preventiva autorizzazione che verrà rilasciata dall'ufficio competente nel rispetto delle modalità e termini stabiliti dal Responsabile del Settore, o suo delegato.
2. Il ritiro deve avvenire a cura e spese del richiedente ed in genere essere contestuale al rilascio dell'autorizzazione richiesta. Nel caso in cui non sia possibile il ritiro contestuale verrà comunicato al richiedente il termine perentorio entro cui eseguire il ritiro. Decorso tale termine, senza necessità di ulteriore avviso, gli oggetti potranno esser rimossi e smaltiti.
3. Allo scadere della sepoltura, in caso di rinuncia, decadenza o revoca della stessa, o in assenza di apposita richiesta di ritiro, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro e tutto quanto è ivi posto diviene di proprietà dell'Amministrazione, senza diritto di indennizzo alcuno per il concessionario o l'avente titolo.
4. Tutto ciò che passa in proprietà del Comune ai sensi degli articoli precedenti può essere impiegato in opere di miglioramento dei cimiteri, alienato, smaltito o conservato a discrezione dell'Amministrazione, che fisserà i criteri e le modalità di impiego, alienazione, smaltimento, conservazione dei beni su indicati.
5. Cessioni a titolo gratuito possono essere autorizzate solo a favore di enti o comunità non aventi scopo di lucro e per destinazione di pubblica utilità.

TITOLO VIII - POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 47 – ORARI DI APERTURA DEI CIMITERI

1. Gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri sono stabiliti dal Sindaco e vengono esposti al pubblico all'ingresso del cimitero.
2. Il Sindaco può disporre chiusure straordinarie in ragioni di attività, interventi che rendano opportuno escludere la presenza di pubblico.

ART. 48 – ALBO ED ATTI ESPOSTI AL PUBBLICO

1. All'ingresso del Cimitero è posto un Albo per l'affissione di tutte le comunicazioni inerenti la polizia del cimitero e l'esecuzione di operazioni cimiteriali. L'affissione all'Albo del cimitero contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio del Comune costituisce notifica agli interessati.
2. Sono esposti al pubblico all'ingresso del cimitero eventuali disposizioni speciali, nonché copia del presente Regolamento comunale.
3. Sono affissi all'Albo, anche durante gli orari di chiusura degli uffici, gli elenchi delle sepolture soggette ad esumazione od estumulazione ordinaria nel corso dell'anno. I manifesti relativi alle esumazioni hanno valore, a tutti gli effetti, di notifica agli interessati della data delle operazioni suindicate. Parimenti hanno valore di notifica agli interessati della data dalla quale si procederà all'attività di estumulazione, i manifesti recanti l'elenco dei reparti i cui manufatti sono scaduti o in scadenza della concessione. I cittadini interessati devono attivarsi con solerzia per acquisire le informazioni anzidette, al fine di prendere opportune decisioni sulla possibilità di successiva collocazione del proprio caro. È fatto anche loro obbligo di segnalare per iscritto ogni eventuale intercorsa variazione di indirizzo, al fine di fornire all'Amministrazione i dati aggiornati per l'invio di notizie, segnalazioni o comunicazioni formali. In tali segnalazioni dovranno essere espressamente indicati i dati del defunto a cui ci si riferisce. L'omessa comunicazione di variazione esime l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito alla non ricezione della corrispondenza da parte del destinatario.
4. Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, registra i dati personali dei defunti, diversi da quelli sensibili e giudiziari. Per facilitare la ricerca dell'ubicazione dei defunti sepolti nei cimiteri comunali, l'Amministrazione rende disponibili, mediante

comunicazione e/o diffusione, anche con modalità informatizzate tramite web, solo i dati necessari ad individuare il luogo ove i defunti sono deposti.

5. Le modalità di accesso telematico ai dati necessari per la ricerca del luogo di sepoltura dei defunti, nonché le misure di sicurezza dei sistemi e dei dati stessi, sono definite con apposite regole tecniche da adottare dalle unità organizzative competenti.
6. Non è ammesso il riutilizzo dei dati messi a disposizione.

ART. 49 – CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DIVIETI PARTICOLARI

1. Nei cimiteri si entra e si circola a piedi.
2. È vietata la circolazione di ogni altro veicolo privato (a motore o non a motore). Sono ammesse carrozzine elettriche e gli ausili in genere per il movimento di persone portatrici di handicap.
3. È vietato l'ingresso agli animali con esclusione dei cani guida per non vedenti.
4. È vietato l'ingresso alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione.
5. Le violazioni comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €25,00 ad un massimo di €500,00.

ART. 50 – REGOLE COMPORTAMENTALI

1. All'interno dei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso, comunque incompatibile con il luogo o che possa arrecare disturbo ai visitatori. In particolare e a titolo esemplificativo è vietato:
 - consumare cibi o bevande;
 - gettare fiori o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, arbusti, ricordi, ecc.;
 - calpestare o danneggiare il verde, le tombe, i monumenti o gli spazi comuni;
 - sedersi sulle tombe e camminare al di fuori degli appositi passaggi;
 - l'accattonaggio;
 - infastidire il pubblico;
 - fotografare o filmare cortei, funerali, operazioni cimiteriali senza preventiva autorizzazione.
2. Eventuali manifestazioni, dimostrazioni, cerimonie o riunioni devono essere preventivamente autorizzate.
3. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero comunale sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica e il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.
4. Le violazioni comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €25,00 ad un massimo di €500,00.

ART. 51 – OBBLIGHI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI E DEGLI UFFICI DEI SERVIZI FUNEBRI.

1. Il personale addetto ai Cimiteri ed ai servizi funebri è tenuto all'osservanza del presente regolamento ed a far rispettare le disposizioni in esso contenute, segnalando le violazioni accertate per l'irrogazione delle relative sanzioni. È tenuto altresì:
 - a mantenere un comportamento educato, rispettoso e dignitoso nei confronti del pubblico;
 - ad indossare ed aver cura della propria divisa, ove ne sia prescritto l'uso, e comunque della propria persona o a mantenere un abbigliamento adeguato rispetto ai luoghi ed al sentimento dei visitatori;
 - a fornire la corretta informazione al pubblico o ad indirizzare lo stesso nei competenti uffici per l'ottenimento dell'informazione richiesta;
 - a non eseguire attività per conto di privati, all'interno del cimitero, o degli uffici comunali, sia durante l'orario di lavoro che al di fuori di esso;
 - a non ricevere compensi, in denaro o sotto qualsiasi altra forma, anche a titolo di liberalità, da parte di pubblico, imprese, colleghi;
 - a mantenere il rispetto del segreto d'ufficio e la riservatezza assoluta, anche nei confronti di colleghi, limitatamente ad ogni genere di informazione acquisita in ragione del proprio lavoro o durante esso;

- a non esercitare qualsivoglia forma di commercio, attività a scopo di lucro inerente alla propria attività, sia nei cimiteri che negli uffici comunali o al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - ad utilizzare per esclusivi motivi di servizio e con la massima cura tutte le dotazioni strumentali ed i beni dell'Amministrazione;
 - a non trattenere per sé o per terze cose rinvenute o recuperate a qualsiasi titolo.
2. Salvo che i fatti non costituiscano violazione più grave, sono fonte di precisa responsabilità disciplinare le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 52 – LAVORI NEI CIMITERI

1. All'interno dei cimiteri è in genere vietata la lavorazione dei materiali che, pertanto, devono esservi introdotti soltanto a lavorazione ultimata. Per particolari e giustificati motivi gli uffici comunali competenti possono autorizzarne l'esecuzione in loco individuando l'area di esecuzione. In tali casi coloro che eseguono i lavori dovranno adottare tutte le cautele di legge e necessarie per garantire l'assoluta incolumità di cose e persone.
2. Possono accedere al cimitero, per il solo trasporto di segni funebri o materiali e per il solo tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico merci, previa apposita autorizzazione dell'Ufficio tecnico, gli automezzi delle ditte ammesse a lavorarvi. Le imprese che accedono in cimitero devono preventivamente consegnare, di volta in volta, all'ufficio tecnico un elenco dettagliato e firmato dal responsabile dell'impresa contenente l'esatta indicazione ed ubicazione delle singole sepolture su cui si recano ad eseguire i lavori, il nominativo del concessionario o di colui che li ha incaricati e la tipologia dei lavori che dovranno essere eseguiti.
3. È fatto divieto assoluto di sostare, transitare in zone diverse da quelle dove sono insite le sepolture di cui al suddetto elenco o di eseguire lavori su sepolture diverse.
4. È comunque vietata l'esecuzione di qualsiasi opera nei giorni festivi, ad eccezione dell'annaffiamento e del cambio dei fiori.
5. È altresì vietato l'inizio dei lavori per la posa in opera dei monumenti alla vigilia dei giorni festivi, l'inizio o l'esecuzione di lavori nel periodo della Commemorazione dei Defunti, nel rispetto delle disposizioni che verranno di volta in volta impartite dall'Amministrazione.
6. La terra, i materiali di risulta e tutto quanto necessario per l'esecuzione dei lavori, o proveniente da essi, dovrà essere conservato e custodito esclusivamente all'interno delle aree di cantiere, e soltanto in caso di impossibilità oggettiva dovrà essere depositato nei luoghi e nei modi preventivamente indicati e autorizzati dal Responsabile dell'ufficio tecnico.
7. È fatto assoluto divieto di occupare, senza preventiva autorizzazione e senza il pagamento dei relativi tributi, spazi pubblici.
8. La recinzione dell'area concessa per la costruzione di tombe (o delle aree indicate ai sensi dei commi precedenti) deve essere limitata entro lo spazio assegnato, essere adeguatamente segnalata e recintata ed avere caratteristiche tali da impedire l'accesso alle persone non autorizzate e garantire l'incolumità dei visitatori e dei lavoratori.
9. È vietato occupare ulteriori spazi attigui senza autorizzazione. Tutto quanto irregolarmente posizionato sarà rimosso d'ufficio senza preventivo avviso. Eventuali costi di rimozione saranno posti in carico all'impresa che esegue i lavori ed al concessionario in solido.
10. È fatto altresì obbligo alle ditte provvedere al ripristino e pulizia degli spazi occupati.
11. Tutti i lavori devono essere eseguiti con rigorosa e scrupolosa osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori.
12. I rifiuti prodotti durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere tempestivamente asportati dal cimitero e smaltiti, a cura e spese del produttore, nel rispetto della normativa vigente.
13. Per le piccole manutenzioni /riparazioni sarà sufficiente presentare apposita comunicazione all'Ufficio tecnico comunale.

ART. 53 – DITTE AMMESSE A LAVORARE NEI CIMITERI

1. Le ditte che intendono eseguire lavori all'interno dei Cimiteri, per conto dei cittadini, o dei concessionari sono tenute al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento. I lavori potranno essere svolti solo durante gli orari di apertura al pubblico nei giorni feriali. Il personale preposto alla custodia del cimitero potrà limitare ulteriormente l'accesso ai cimiteri nei giorni di particolare afflusso di utenti, in presenza di

lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria e durante l'inumazione ed esumazione, limitatamente alle aree limitrofe allo svolgimento delle attività.

2. Per svolgere l'attività le aziende dovranno acquisire preliminarmente, al fine della sicurezza sul lavoro dei propri addetti, le informazioni sui rischi specifici insiti nella struttura in cui operano.
3. A tale scopo ogni impresa dovrà dichiarare quali tipologie di attività/servizi svolgerà nell'ambito dei cimiteri. Sulla base di tale dichiarazione l'Ufficio Cimitero informerà i datori di lavoro delle imprese sui rischi specifici insiti nella struttura.
4. Le imprese incaricate da privati o da concessionari di eseguire i lavori all'interno dei cimiteri dovranno preventivamente informare l'Amministrazione Comunale allegando una descrizione delle opere da eseguire corredata dalla data dell'intervento e sollevando espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni qualsiasi tipo di responsabilità relativamente all'operatività in sicurezza degli addetti e alla regolarità della loro posizione assicurativa/contributiva.
5. Il personale delle imprese autorizzate a lavorare nei cimiteri dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento.
6. In caso di inadempienze relative alla sicurezza sul lavoro o in caso di attività che rechino danno, disturbo alla struttura cimiteriale il personale preposto potrà intimare la sospensione immediata dell'attività.
7. Il concessionario o persona dallo stesso delegata, sotto la propria responsabilità, previa specifica autorizzazione, possono effettuare sulle proprie sepolture piccoli lavori che non richiedano l'utilizzazione di strumenti complessi o perizie particolari o non siano possibile causa di rischio per loro stessi o per i visitatori.
8. Ai fini di cui al comma 4 del presente articolo si intendono le imprese che svolgono all'interno dei cimiteri lavori prettamente di carattere edilizio o di consistenti ristrutturazioni.

ART. 54 – ATTIVITÀ COMMERCIALI O PUBBLICITARIE

1. All'interno dei cimiteri è vietata la vendita di oggetti, la distribuzione ed esposizione o affissione di materiale divulgativo o pubblicitario.
2. Sono altresì vietate le scritte pubblicitarie sulle sepolture e sui segni funebri.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 55 – NORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale ed abroga tutte le disposizioni del precedente Regolamento.
2. I diritti sorti in pendenza di concessioni, atti e Regolamenti precedenti sono salvi. Tuttavia, ogni innovazione, modifica e/o intervento su concessioni e sepolture, ne determinano l'assoggettamento alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio a norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, alla L. 130/2001, alla L.R. n. 33/2009 e successive modificazioni, al R.R. n. 4/2022, al D.P.R. n. 254/2003 e a tutte le normative e circolari vigenti in materia.

ART. 56 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Salvo diversa disposizione di Legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento Comunale e degli obblighi ivi richiamati, le sanzioni sono determinate ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Sono fatte salve le sanzioni particolari secondo leggi o regolamenti generali.
3. Il relativo procedimento sanzionatorio è disciplinato dal Capo 1 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 che prevede la possibilità di addivenire al pagamento in misura ridotta della sanzione eventualmente comminata.
4. L'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, per l'accertata violazione di norme del presente Regolamento, non esonera il responsabile dall'obbligo del risarcimento del danno o del ripristino dei luoghi al primitivo stato.
5. In caso di accertata violazione del disposto di cui all'art. 4 comma 6 del presente Regolamento si applica, altresì, la sanzione amministrativa della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre

da mesi uno a mesi tre. L'entità della sospensione si rapporta alla gravità della condotta illecita ovvero alla reiterazione della stessa. In caso le violazioni accertate risultino superiori al numero di tre, nell'arco del triennio, si applica, inoltre, la sanzione della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.

ART. 57 – VARIAZIONI ANAGRAFICHE

Il concessionario, o l'avente titolo, di una sepoltura e/o i suoi eredi sono obbligati a comunicare in modo tempestivo per iscritto o recandosi presso gli uffici del cimitero di sepoltura del defunto qualsiasi variazione anagrafica intervenga dopo la stipula del contratto di concessione o dopo la sepoltura.

ART. 58 – RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria (ovvero il Responsabile Area Amministrativa), l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, gestione dell'appalto del servizio) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Allegato A

Tipologie concessioni cimiteriali

Area per sepoltura a terra (tumulazione in loculi ipogei)

Area per costruzione tomba di famiglia

Cellette ossario

Colombaro/loculo

Collocamento di resti mortali/ceneri/ceneri animali

Servizi

Inumazione salma

Tumulazione salma

Tumulazione resti/ceneri

Dispersione ceneri

Estumulazione ordinaria

Estumulazione straordinaria

Esumazione ordinaria

Esumazione straordinaria

Fornitura e posa cassoni

Demolizione bara e smaltimento indumenti